



## *Ministero del Turismo*

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELLA MISURA “MONTAGNA ITALIA” DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO, DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS N. 58/2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recanti il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*”, il quale, al comma 6, prevede che “*a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368

istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333,00 euro per l'anno 2023 e 41.100.000,00 euro per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*", e, in particolare, gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante "*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, recante "*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 luglio 2022, n. 8462*";

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 21 giugno 2023, atto repertoriato 144/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 8019 del 19 aprile 2023, acquisito al prot. n. 12089/23 del 23 giugno 2023, recante la ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il prospetto di riparto di cui all'Allegato 1 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 21 giugno 2023;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, biennio 2023-2024, prot. n. 8915 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 919, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023-2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato Atto di programmazione, recante "*Interventi*", il quale dispone che i contributi economici a valere sul Fondo di parte corrente sono diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati che prevedano il coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche per una quota almeno pari al 50%, ovvero in partenariato con soggetti privati;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e

programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico;

RITENUTO necessario valorizzare le iniziative di promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva sul territorio nazionale, anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, la quota residua delle risorse del fondo di parte corrente può essere destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo;

RILEVATO che, con prot. n. 9049 del 18/07/2022, l'Ufficio III della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica ha approvato un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021;

DATO ATTO che il citato Avviso è finalizzato alla selezione di progetti presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;

DATO ATTO, altresì, che l'attuale dotazione dell'Avviso, pari complessivamente a euro 26.700.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, non è sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute dai soggetti che hanno aderito alla procedura selettiva e che sono risultati idonei al finanziamento, all'esito del processo di valutazione di cui al decreto dirigenziale prot. n. 27410/23 del 24 ottobre 2023;

CONSIDERATO che la disponibilità residua a valere sul capitolo di spesa n. 2025 rubricato "*Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente*", in gestione al CdR n. 2 – Segretariato Generale, è pari nell'esercizio finanziario 2023 rispettivamente a euro 10.746.157,09 per parte cassa, ed euro 15.519.344,46 per parte competenza;

RITENUTO che la suddetta iniziativa sia coerente con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO necessario rafforzare gli strumenti e, in particolare, quello in oggetto, finalizzati alla promozione di politiche di sviluppo del turismo, in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

RITENUTO, pertanto, di integrare la dotazione dell'Avviso pubblico prot. n. 9049 del 18/07/2022, al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di proposte progettuali per la montagna, da selezionarsi secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria di merito di cui all'Allegato 1 del citato Decreto Dirigenziale prot. n. 27410/23;

## DECRETA

### Art. 1

1. È assegnato per l'anno 2023 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Ministero del Turismo, pari a euro 10.746.157,09 ad integrazione dell'attuale dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico prot. n. 9049 del 18/07/2022 per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura "Montagna Italia" del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.

## Art. 2

1. Le risorse sono destinate al finanziamento delle migliori proposte progettuali di cui all'art. 1 che non risultino già beneficiarie delle risorse di cui alla citata delibera CIPESS n. 58/2021, selezionate dal Ministero del turismo sulla base dell'ordine di posizionamento nella graduatoria dell'Avviso e trasferite dal medesimo Ministero ai soggetti beneficiari a seguito della sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo. Le predette risorse sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministero del turismo è tenuto a provvedere all'identificazione dei progetti finanziati con il relativo CUP, ove non ancora acquisito, prima del trasferimento delle risorse.
3. Per quanto concerne l'ammissibilità delle spese e le modalità di trasferimento delle risorse, si applicano le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico prot. n. 9049 del 18/07/2022 e nei successivi atti adottati dall'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione.

## Art. 3

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal Ministero del turismo sulla base degli stati di avanzamento e dei rendiconti di spesa trasmessi dai soggetti beneficiari.
2. Nei casi di illeciti o inadempimenti sanzionabili ai sensi dell'Avviso, il Ministero del turismo provvede alla revoca, parziale o integrale, del finanziamento concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate al soggetto beneficiario.

## Art. 4

1. Con successivi provvedimenti del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore dei soggetti beneficiari, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2023.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

IL MINISTRO DEL TURISMO  
Sen. Daniela Garnero Santanché